

Codice A1820B

D.D. 26 luglio 2018, n. 2232

L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: La Vigna s.a.s di Guido Avandero e C. Comune: Vigliano Biellese (BI). Loc. Regione Furno Casetti. Progetto esecutivo di revisione e miglioramento della viabilità di accesso al comparto regione Cantoni Furno Casetti con riqualificazione delle aree naturali e realizzazione di vasca per coltura idroponica.

Vista la nota di richiesta autorizzazione, per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89, proposta dalla ditta La Vigna s.a.s di Guido Avandero e C. e inviata alla Regione in data 08/06/2018 prot. n. 26386/A1820B, per il progetto denominato "Progetto esecutivo di revisione e miglioramento della viabilità di accesso al comparto regione Cantoni Furno Casetti con riqualificazione delle aree naturali e realizzazione di vasca per coltura idroponica".

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Vista la lettera di avvio del procedimento del 18/06/2018 prot. n. 28125;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni del 24/07/2018, espresso dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore scrivente per l'istruttoria della pratica in oggetto e conservato nel fascicolo della pratica;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto dall'esame della documentazione progettuale la superficie trasformata non risulta boscata;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

Vista la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici"

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

Vista la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Vista la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD “Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali”;

Vista la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;

Vista la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09/08/89, n. 45, la ditta La Vigna s.a.s di Guido Avandero e C, con sede in Valdengo (BI) via IV novembre n. 36, ad effettuare le trasformazioni del suolo nel Comune di Vigliano Biellese (BI) relative al progetto denominato “Progetto esecutivo di revisione e miglioramento della viabilità di accesso al comparto regione Cantoni Furno Casetti con riqualificazione delle aree naturali e realizzazione di vasca per coltura idroponica”, individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza dell' 08/06/2018 che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
4. le scarpate a monte dei muri dovranno essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte; le nuove inclinazioni non dovranno superare i 30° in riporto e i 35° in scavo;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
6. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
7. l'eventuale materiale terroso in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
8. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
9. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

10. dovrà essere mantenuto il sistema di allontanamento delle acque meteoriche previsto nel rio Valgrande;
11. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nell'Indagine Geologica a firma del Dott. Geol. Brunello Maffeo del maggio 2018 .
12. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, così come modificato dall'art. 16 della L.r. 17/2013, la ditta La Vigna s.a.s di Guido Avandero e C., con sede in Valdengo (BI) via IV novembre n. 36, è tenuta al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 1.500,00 relativo a una trasformazione del suolo su ha 0,75.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Bellezia 2, 10122 Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la ditta La Vigna s.a.s di Guido Avandero e C., con sede in Valdengo (BI) via IV novembre n. 36, dovrà corrispondere la somma di Euro 1626,84 a titolo di versamento del corrispettivo del rimboschimento, per la trasformazione di una superficie non boscata di mq. 7.500.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Bellezia 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, e la definizione dei lavori come riportata in oggetto.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione

ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Si ricorda che il richiedente, dovrà ottenere, oltre ad ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge, le concessioni demaniali, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giorgetta Liardo

Il funzionario estensore
Michele Cressano